

REGOLAMENTO (CEE) N. 842/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i vestiti, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e gli

abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia, il massimale è fissato rispettivamente a 94 000 e 64 000 pezzi; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19.30	
		6203 21 00	
		6203 22 90	
		6203 23 90	
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6203 29 19	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6104 11 00	
		6104 12 00	
		6104 13 00	
		ex 6104 19 00	
		6104 21 00	
		6104 22 00	
6104 23 00			
		ex 6104 29 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.